



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 della Giunta Comunale Seduta 12/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Aprile alle ore 12:00 in videoconferenza ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale così come modificato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 21.05.2021, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.
SARTORI MATTEO	X		
BONETTI ADRIANO	X		
DONINI ALESSANDRO	X		
GIORDANI SERGIO	X		
ZENI DANIELA	X		

Partecipa e verbalizza il Segretario FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MATTEO SARTORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 11 di data 23.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e la nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa legge individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.
- il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopracitata prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."
- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale deliberi il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.
- il P.E.G. è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre ne viene auspicata l'adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni.

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione, come disciplinato dalla normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel D.U.P., rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Dato atto che il P.E.G. consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare.

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamato il primo comma dell'art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. nel quale è previsto che, sulla base del documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo del Comune fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Richiamato inoltre l'articolo 126 del C.E.L., il quale:

- al comma 1 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- al comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta

che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Precisato che l'art. 11 del vigente Regolamento comunale di contabilità prevede:

- al comma 4 che *"Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare, per capitoli/articoli, ai Responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Il piano esecutivo di gestione ha quindi natura previsionale e finanziaria, contenuto programmatico, autorizzatorio e contabile."*;
- al comma 5 che *"Il piano esecutivo di gestione si compone di una parte programmatica, che contiene le linee guida per l'attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell'ente e di una parte finanziaria, che contiene:*
 - *la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo per ogni esercizio del bilancio di previsione destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);*
 - *per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa)."*;
- al comma 7 che *"Il Responsabile del Servizio finanziario, coordina le fasi di predisposizione del P.E.G.. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili dei servizi, sulla base delle direttive dell'organo esecutivo:*
 - *provvedono a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento Unico di Programmazione;*
 - *elaborano la proposta di piano esecutivo di gestione."*;
- al comma 8 che la Giunta approva il P.E.G. entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
- al comma 9 che *"Nelle more dell'approvazione del bilancio previsionale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni di P.E.G. incluse nell'ultimo documento approvato, per l'annualità di riferimento"*;

Atteso che il contenuto finanziario dell'allegato P.E.G., che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2022-2024 e che la parte programmatica contenente le linee guida per l'attuazione dei programmi è coerente con i programmi illustrati nel D.U.P.;

Ritenuto di affidare, a ciascun responsabile di servizio, nominato con apposito atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento di contabilità, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nell'allegato P.E.G.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.10.2018, e ss.mm.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e ss.mm.;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)",
- il D.Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 (testo Unico enti Locali) e ss.mm.,

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, considerata l'urgenza di affidare le risorse necessarie ai Responsabili dei Settori e dei Servizi e consentire così la regolare gestione del corrente esercizio finanziario;

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il quale:
 - è costituito dall'indicazione degli obiettivi gestionali e di alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse alle attribuzioni del P.E.G., nonché dalle risorse umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi sopradetti;
 - riporta per tutte e tre le annualità 2022-2024, le risorse finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, articolate in titoli, tipologie, categorie e capitoli, per l'entrata e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli per la spesa. In corrispondenza di ogni capitolo viene indicato lo stanziamento di competenza per il triennio, lo stanziamento di cassa per il primo esercizio, il residuo presunto, il Responsabile della procedura e il Centro di Responsabilità a cui è attribuita la gestione delle risorse finanziarie indicate nel capitolo;
1. di dare atto che il P.E.G. 2022-2024 è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
2. di dare atto che sono assegnati ai responsabili dei servizi i compiti, le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il personale indicati nel documento allegato al decreto di cui al punto 1. A queste competenze si aggiungono quelle specificatamente assegnate dallo Statuto comunale, dai Regolamenti comunali, da deliberazioni di Giunta o di Consiglio o da norme specifiche.
3. di precisare che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
4. di evidenziare che in caso di assenza o impedimento alla redazione degli atti di rispettiva competenza, i Responsabili degli uffici, ove non espressamente diversamente indicato, saranno sostituiti del Segretario Comunale.
5. di trasmettere copia del P.E.G. allegato ai responsabili di servizio e di ufficio;
6. di dare atto che in caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione.
7. di precisare che nelle more di approvazione del P.E.G. riferito al successivo triennio 2023-2025, si confermano le medesime risorse attribuite con il presente P.E.G. che pertanto ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2023.
8. di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi.
9. di comunicare contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

10. di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, previa separata votazione in forma palese dall'esito favorevole all'unanimità dei presenti;
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - d. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000.

Parere di regolarità tecnico amministrativa: SERVIZIO SEGRETERIA

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di regolarità tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
F.to 12/04/2022 FEDERICA GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria
F.to 12/04/2022 GIULIA DELLAI DOTTI

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to MATTEO SARTORI

Il Segretario comunale
F.to FEDERICA GIORDANI

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 12/04/2022 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2.

Lì 12/04/2022

Il Segretario comunale
FEDERICA GIORDANI

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).